

Rassegna Stampa

di Martedì 28 settembre 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
35	Il Sole 24 Ore	28/09/2021	<i>CILA SUPERBONUS, I VECCHI TITOLI ABILITATIVI RESTANO VALIDI (G.Latour)</i>	3
Rubrica Sicurezza				
6/7	Corriere della Sera	28/09/2021	<i>INCIDENTI SUL LAVORO, BANCA DATI UNICA E SOSPENSIONE NEI CASI PIU' GRAVI (E.Marro)</i>	5
Rubrica Imprese				
1	Italia Oggi	28/09/2021	<i>AZIENDE, GREENPASS DI RIGORE (D.Cirioli)</i>	7
Rubrica Previdenza professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	28/09/2021	<i>CASSE, LA MAPPA DELLE SCADENZE PER VERSAMENTI E DICHIARAZIONI (L.De Stefani/E.Olivi)</i>	9
Rubrica Lavoro				
18	Il Sole 24 Ore	28/09/2021	<i>IL PNRR TRAINA L'OCCUPAZIONE, ATTESI 700MILA NUOVI POSTI (C.Casadei)</i>	11
Rubrica Altre professioni				
37	Il Sole 24 Ore	28/09/2021	<i>COMMERCIALISTI, ELEZIONI RIMANDATE IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DEL TAR (F.Micardi)</i>	13
Rubrica Fisco				
28	Italia Oggi	28/09/2021	<i>PIU' TEMPO PER ASSEVERARE (F.Poggiani)</i>	14

Cila superbonus, i vecchi titoli abilitativi restano validi

Edilizia. Guida alla gestione dei lavori già avviati al 1° giugno o prima del 4 agosto: opportuno anche valutare i vantaggi della nuova Cilas

**Giuseppe Latour
Fabrizio Pistolesi**

Nessun obbligo di ripresentare i titoli abilitativi. Anche se, in qualche caso, potrà essere conveniente farlo. Sono questi i principi da considerare, se parliamo di lavori iniziati prima dell'attivazione della nuova Cila semplificata dedicata al superbonus. Bisogna, però, fare attenzione alle date e alle diverse situazioni che possono presentarsi.

Il calendario

Partiamo dalle date. Tutto ruota attorno al comma 13-ter dell'articolo 119 del Dl 34/2020, introdotto dal Dl 77/2021, in vigore dal 1° giugno 2021: qui la Cila diventa il titolo abilitativo per tutti gli interventi che accedono al 110% e viene previsto che la decadenza del beneficio fiscale scatta, in sostanza, solo nel caso di mancata presentazione della Cila o di interventi realizzati in difformità della Cila. Il 30 luglio il decreto viene convertito e il modello Cilas, dopo l'approvazione in Conferenza Unificata, viene pubblicato sul portale del ministero della Funzione pubblica il 4 agosto del 2021.

Quindi, a partire dal 1° giugno 2021 tutti gli interventi che ricadono nel perimetro del superbonus, con la sola esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione dell'edificio, devono essere avviati a seguito di presentazione di Cila. A partire, poi, dal 5 agosto tutti questi interventi devono essere avviati con la presentazione del nuovo modello unificato Cila superbonus o, più semplicemente, Cilas.

I lavori già iniziati

Cambiamenti così radicali nelle procedure hanno generato qualche incertezza, sia nei professionisti che negli addetti delle pubbliche amministrazioni. Una su tutte, la perplessità per chi aveva già iniziato i lavori, con i titoli edilizi previsti al momento della consegna della pratica, su come muoversi.

Per fare ordine, dobbiamo considerare che le norme non possono essere retroattive: bisogna, quindi, guardare al calendario sintetizzato prima. Partendo dal caso di chi avesse degli interventi già in itinere finalizzati al superbonus in data antecedente al 1° giugno, secondo la guida Anci del 29 luglio scorso, è possibile «sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della Cila superbonus».

In questo secondo caso, il modello Cilas prevede che si possa indicare il titolo edilizio con cui sono stati iniziati i lavori e che si possa richiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti. Non c'è, però, un obbligo di presentazione della Cilas legato a una possibile decadenza del beneficio fiscale, in quanto il titolo iniziale resta legittimo e valido.

Discorso simile per chi, dopo il 1° giugno ma prima del 4 agosto, si sia trovato a presentare la vecchia Cila senza avere a disposizione il nuovo modello unico: potrà tranquillamente procedere con i lavori senza ulteriori incombenze.

Integrazione con la nuova Cilas

Resta, tuttavia, la facoltà del soggetto interessato di integrare la Cilas alla precedente pratica edilizia, se eventualmente più funzionale. Il motivo è che, ripresentando la Cilas, tutti gli interventi seguiranno le

norme di semplificazione introdotte nei mesi scorsi: non ci sarà, per esempio, la possibilità di perdere il bonus in caso di difformità dall'assentito. Uno scudo extra sul quale sarà opportuno fare una riflessione.

In questo caso, come evidenziato anche dall'Anci, si potrà decidere se mantenere valida la documentazione progettuale già presentata oppure beneficiare di quanto stabilito nella nota dello

stesso modello che recita: «L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi». Una condizione che rimane pertanto facoltativa.

Gli interventi misti

Bisogna, infine, ricordare che, per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette al superbonus 110% e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la Cila superbonus sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese, anche contemporaneamente, come ricordato nello stesso quaderno Anci. In questo modo, l'agenzia delle Entrate

potrà distinguere in maniera precisa la procedura relativa al 110% da quella che riguarda altri interventi che potrebbero beneficiare di bonus edilizi diversi.

Se, poi, la realizzazione degli interventi del 110% preveda anche la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati, la Cila superbonus non supererà la vigente normativa in materia e, in caso di immobili assoggettati a tutela, resta ferma la necessità di acquisire prima dell'inizio lavori i relativi nulla osta da parte degli enti preposti. Succede, per esempio, per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o culturale per cui lo Sportello Unico per l'edilizia dovrà, per via telematica, acquisire i relativi pareri da parte degli enti preposti prima di poter dare inizio ai lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale 110%: tutti gli ultimi chiarimenti del fisco

Le novità in materia di superbonus ntplusfisco.ilsole24ore.com



159329

Il premier Draghi: confronto utile con i sindacati, fissato un metodo
Al tavolo anche i ministri Orlando e Brunetta e il sottosegretario Garofoli

Incidenti sul lavoro, banca dati unica e sospensione nei casi più gravi

ROMA Una serie di provvedimenti per rafforzare la sicurezza sul lavoro: più risorse, accelerando l'assunzione di 2.300 ispettori del lavoro; più formazione e prevenzione, coinvolgendo le Regioni, competenti in materia; inasprimento delle sanzioni per le imprese non in regola con le normative di protezione dei lavoratori, anche con la sospensione dell'attività, nei casi più gravi; banca dati unica tra Inail, Ispettorato del lavoro, Asl per meglio combattere la piaga degli incidenti sul lavoro. Questi interventi sono stati annunciati ieri sera dal presidente del Consiglio, nell'incontro con i sindacati a palazzo Chigi dedicato appunto alla sicurezza sul lavoro. Attorno al tavolo, oltre a Draghi e ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, anche i ministri del Lavoro Andrea

Orlando, della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta e il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli. In coda all'incontro, è stato quest'ultimo a spiegare che a breve si aprirà anche il tavolo per definire il protocollo d'intesa con le parti sociali sul Pnrr, come previsto dalla legge.

Non sono stati invece ancora convocati i tavoli richiesti dai sindacati su fisco, pensioni, ammortizzatori, anche se, dice Sbarra, «Draghi ci ha assicurato che seguirà il metodo del confronto anche per affrontare le riforme in vista della prossima manovra di Bilancio». Per ora, quindi, il dialogo va avanti, ma è presto per parlare di un percorso definito per arrivare al Patto sociale di cui hanno parlato lo stesso Draghi e il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, la settimana scorsa. I sindacati esprimono comun-

que una cauta soddisfazione, in particolare per le iniziative annunciate sulla sicurezza sul lavoro, questione sulla quale Cgil, Cisl e Uil avevano presentato nei mesi scorsi una serie di proposte con al centro la patente a punti per le aziende in materia di incidenti sul lavoro. Obiettivo: «Fermare la strage nei luoghi di lavoro», che ha visto, secondo i dati Inail, 677 morti nei primi sette mesi del 2021, ovvero una media giornaliera superiore a tre incidenti mortali. Anche le associazioni imprenditoriali vogliono affrontare il tema ma, come ha detto Bonomi non con «meccanismi punitivi ex post», ma rafforzando la prevenzione attraverso «commissioni paritetiche imprese-sindacati in ogni azienda».

Quello di ieri è stato il primo dei tre tavoli che lo stesso Draghi aveva preannunciato ai leader sindacali nell'incon-

tro del 2 agosto. Gli altri erano quello per definire il protocollo con le parti sociali sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e quello dedicato alla tutela dell'occupazione in vista dello sblocco dei licenziamenti, il 31 ottobre, nei settori del tessile-abbigliamento-calzaturiero, nel turismo e nei servizi. Ma nella lettera inviata a Draghi il primo settembre Landini, Sbarra e Bombardieri hanno chiesto un confronto, prima che il governo prenda le decisioni, anche su: riforma del fisco, pensioni, concorrenza, ammortizzatori sociali, delocalizzazioni. E ieri hanno ripetuto la richiesta. Draghi sembra disponibile. «È stato un incontro molto utile per fissare un metodo di lavoro», ha detto. «Finalmente ci sarà un confronto preventivo», dice Landini. Si attendono le date.

En. Mar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tavolo sul Pnrr

A breve si aprirà il tavolo per definire il protocollo d'intesa con le parti sociali sul Pnrr

Proposte

● Ieri i sindacati sono stati ricevuti a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi

● All'ordine del giorno la sicurezza nei luoghi di lavoro dopo le troppe morti bianche di questi ultimi mesi

● Cgil, Cisl e Uil avevano già presentato una piattaforma di proposte

● La più importante prevede l'introduzione di un sistema di «qualificazione delle imprese e della patente a punti per determinare l'accesso alle gare di appalto»

● Ora chiedono il rafforzamento dell'ispettorato del lavoro

Tra i confederali una cauta soddisfazione, in particolare per le iniziative annunciate sulla sicurezza. Il confronto anche per affrontare le riforme

Cgil



Maurizio Landini

«Abbiamo posto al governo il tema della verifica dell'intesa sul blocco dei licenziamenti», che scade il 31 ottobre. «Siccome non siamo ancora in presenza della riforma degli ammortizzatori sociali, è necessario mettere a disposizione altre settimane di cig Covid e di prorogare il vincolo».



Cisl



Luigi Sbarra

«C'è questa disponibilità a lavorare da subito sull'incrocio delle banche dati per mettere insieme sinergie, competenze, esperienze per la gestione della sicurezza. Nasce una banca dati nazionale che agevererà il compito del governo e dell'ispettorato del lavoro, delle Regioni, di Inail, delle Asl».



Uil



Pierpaolo Bombardieri

«Sulla sicurezza sul lavoro, il governo si è impegnato, su nostra richiesta, a istruire e deliberare con decreto la sospensione dei posti di lavoro laddove ci sono violazioni delle norme della sicurezza, per dare la possibilità alle aziende di mettersi nel più breve tempo possibile a norma».



L'incontro

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, 74 anni, dopo l'incontro con le nazionali di pallavolo a Palazzo Chigi



Aziende, green pass di rigore

Il datore di lavoro deve controllare i certificati di tutti coloro che accedono nel luogo di lavoro. Non solo ai dipendenti, professionisti e autonomi, ma anche a se stesso

Il «datore di lavoro» deve controllare il green pass a tutti i lavoratori che accedono nel «luogo di lavoro». Non solo ai dipendenti, ma anche ai professionisti, ai lavoratori autonomi e anche a se stesso. È quanto precisano le FAQ pubblicate dal governo in merito ai nuovi obblighi della certificazione verde, introdotti dal dl n. 127/2021. Tra le altre precisazioni: il green pass non permette di derogare alla regola del metro di distanziamento.

Cirioli a pag. 25



Le ultime faq del governo in merito ai nuovi obblighi della certificazione (dl 127/2021)

Sul green pass controlli a 360°

Verifica del datore su chiunque acceda al luogo di lavoro

DI DANIELE CIRIOLI

Il «datore di lavoro» deve controllare il green pass a tutti i lavoratori che accedono nel «luogo di lavoro». Non solo ai dipendenti, ma anche ai professionisti, ai lavoratori autonomi e anche a se stesso. È quanto precisano le ultime Faq pubblicate dal governo in merito ai nuovi obblighi della certificazione verde introdotti dal dl n. 127/2021. Tra le altre precisazioni: il green pass non deroga al metro di distanziamento; la corretta esecuzione dei controlli a campione mette a riparo da sanzioni per la presenza di soggetti senza certificazione verde.

Obbligo nei «luoghi di lavoro»

Lette nell'insieme le nuove Faq danno l'orientamento del governo al nuovo obbligo, che riesce poco facile dalla lettura delle norme (molto poco chiare, tanto che gli uffici del Senato hanno chiesto numerosissime correzioni). Ciò che obbliga al possesso del green pass sembrerebbe essere l'accesso a «luoghi di

lavoro», da intendersi quei siti in cui vengono svolte «prestazioni lavorative subordinate» (cioè con presenza di «lavoratori dipendenti»). Depone per questa lettura, ad esempio, la Faq in cui è chiesto: «I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?». E il governo risponde: «No, in quanto non sono datori di lavoro, ma stanno acquistando servizi».

Controllore unico

Posto che è l'accesso ai «luoghi di lavoro» a rendere obbligatorio il possesso del green pass (o meglio l'esercizio della propria attività lavorativa in questi luoghi) il governo attribuisce di conseguenza al «datore di lavoro» la titolarità a effettuare i controlli, su tutti i lavoratori coinvolti. Così dice, ad esempio, in altra Faq: «Chi controlla il libero professionista?». La risposta è: «Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai

soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021». Una risposta sicuramente poco chiara, formale, (che Faq è se si risponde in maniera istituzionale?), ma che rinvia giocoforza al «datore di lavoro»: tutte le norme sui controlli, infatti, chiamano in causa solo e soltanto il «datore di lavoro». Ma chi è «datore di lavoro»? Nel silenzio di norma e Faq, questi non può che essere considerato, come da sempre, il «titolare di rapporti di lavoro di tipo subordinato».

Salvati i no-vax

La conferma di questo orientamento ha l'effetto di non considerare il green pass un requisito per lavorare, ma un lasciapassare per lavorare in realtà in cui sono presenti lavoratori dipendenti (i luoghi di lavoro). Ciò salva, evidentemente, i lavoratori (non dipendenti) contrari alla vaccinazione, i quali, legittimamente, potranno continuare a lavorare, ad andare presso abitazioni private, in uffici o in aziende, ma solo se non ci sono di lavoratori dipendenti. Un esempio. L'idraulico che si reca a casa

di un privato non è soggetto al controllo se la famiglia non ha domestici, perché non va in un «luogo di lavoro». Invece, se in quella famiglia c'è un domestico assunto dovrà esibire il green pass al familiare titolare del rapporto di lavoro, che è un «datore di lavoro». Idem se l'idraulico si reca presso un'azienda: se ci sono dipendenti è soggetto a controllo, in base a quanto stabilito dal datore di lavoro; altrimenti no.

Niente sanzioni

In altra Faq è stato chiesto

se le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass. La risposta è negativa «a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021», cioè secondo le regole che i datori di lavoro, compresi quelli domestici, devono stabilire prima del 15 ottobre.

— © Riproduzione riservata —

Le altre faq

Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?	No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass
Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?	No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
Il datore di lavoro di colf o badante deve verificare che la dipendente ha il green pass?	Sì.
I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?	No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.

Professionisti
Casse, la mappa
delle scadenze
per versamenti
e dichiarazioni

De Stefani e Olivi
— a pag. 38

Contributi alle Casse, continuano i ritocchi

Previdenza

Aumenti per medici,
odontoiatri, giornalisti
e veterinari

Geometri e periti industriali,
integrativo al 5%
per commesse dalla Pa

Luca De Stefani
Elisa Olivi

La crisi emergenziale del Covid-19 non ha impattato sugli aumenti dei contributi per le Casse professionali. Rispetto al 2019, infatti, il contributo calcolato sul reddito professionale netto del 2020 è aumentato per i medici, gli odontoiatri, i giornalisti e i veterinari. Il contributo integrativo, invece, è aumentato nel 2020 solo per i giornalisti.

Per i **medici e odontoiatri**, il contributo sulla quota B del reddito professionale netto fino a 103.055 euro è aumentato dal 2020 dal 18,5 al 19,5 per cento. Nel 2019, c'era già stato un ulteriore aumento dal 17,5 al 18,5 per cento.

Dal 1° gennaio 2020, il contributo integrativo dei **giornalisti** è elevato dal 2% al 4%, mentre il contributo soggettivo è elevato al 12% fino ad un red-

dito di 24mila euro e al 14% per le quote di reddito eccedenti.

Per i **veterinari**, dal 2010 è previsto che il contributo soggettivo (pari al 15,5% per il 2020) aumenti di 0,5% ogni anno, fino all'aliquota massima del 22% del 2033.

Invece, nel 2020 il contributo soggettivo dei **periti industriali** non ha subito ulteriori aumenti, rispetto al 18% previsto per il 2019. In quest'ultimo anno, infatti, si è conclusa la fase di aumenti che ha portato il contributo soggettivo del 10% del 2011 al 18% del 2019.

Dal 1° gennaio 2021, il contributo soggettivo sul reddito professionale percepito dagli **avvocati** è aumentato dal 14,5 al 15% (nel 2017 era aumentato dal 14 al 14,5% e nel 2013 era passato dal 13 al 14%). Pertanto, nella dichiarazione relativa al 2020 da presentare quest'anno (entro il 30 settembre) il contributo da calcolare è pari al 14,5% del reddito. Dal 2021, gli iscritti alla Cassa forense possono pagare tramite il modello F24 alcune tipologie di contributi (anche in compensazione con altri crediti vantati verso lo Stato), in alternativa al consueto bollettino Mav o al pagamento tramite Forensecard. In una prima fase, questa possibilità è attiva solo per i contributi minimi obbligatori 2021 e per le rate in autoliquidazione Mod. 5/2021 con scadenza 31 luglio e 31 dicembre 2021, mentre successivamente sarà introdotta anche per altre tipologie di contributi dovuti alla Cassa

(obbligatori e/o facoltativi).

Anche per la dichiarazione previdenziale relativa al 2020, come quella dello scorso anno, la Cassa dei **geometri** è tornata a gestire direttamente la comunicazione annuale del reddito professionale, tramite l'area riservata del sito web della Cassa. Dallo scorso anno, poi, è possibile versare una quota aggiuntiva di contributo soggettivo, variabile dall'1 al 10% del reddito dichiarato ai fini Irpef (fino al limite reddituale pari nel 2021 a 156.800 euro).

Per gli **agrotecnici**, il contributo integrativo aumenterà dal 2 al 4% a partire dal 1° gennaio 2022.

Pubbliche Amministrazioni

Per i **geometri**, quando il committente è una pubblica amministrazione, dal 1° gennaio 2021 l'aliquota del contributo integrativo da applicare in fattura è del 5% (aliquota ordinaria).

L'applicazione dell'aliquota ordinaria per i committenti pubblica amministrazione è stata applicata dai **biologi**, a partire dal 1° luglio 2019 (contributo integrativo aumentato dal 2 al 4%). L'aumento dal 2 al 5% dell'integrativo dei **periti industriali** verso la Pa, invece, è stato applicato agli incassi ricevuti dal 25 febbraio 2019. Infine, per gli **infermieri**, gli **assistenti sanitari** e gli **infermieri pediatrici**, che esercitano l'attività in forma libero professionale, con committente la Pa l'aumento dal 2 al 4% è partito dal 16 maggio 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QdL

QUOTIDIANO DEL LAVORO Rdc, bonus per imprenditori

I percettori del reddito di cittadinanza che avviano un'attività di lavoro autonomo possono ora chiedere il

relativo incentivo, pari a sei mensilità del reddito stesso.

di **Antonio Carlo Scacco**

La versione integrale dell'articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La bussola per le dichiarazioni e i versamenti

I tempi ordinari di versamento dei contributi e di presentazione delle dichiarazioni e le nuove scadenze modificate a causa dell'emergenza Covid-19

CASSA DI PREVIDENZA	TIPO DI CONTRIBUTO	IMPONIBILE DI COMPETENZA 2020	MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL 2020	SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL SALDO PER IL 2020
ATTUARI-CHIMICI E FISICI-DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI				
Epap (r) - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale di Attuari, Chimici, Fisici, Dottori Agronomi e Forestali, Geologi www.epap.it	soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (a) fino a 103.055,00 solidarietà del 0,2% sul reddito professionale netto integrativo del 2% sul volume d'affari maternità fisso	fino a 103.055,00	Mod. 2/21 da inviare, di norma, in via telematica entro il 31/07/21	15/11/21 il saldo 2020, ma frazionabile, a discrezione dell'iscritto, in 2 rate, il 15/11/21 e il 15/12/21.
AGROTECNICI - PERITI AGRARI				
Fondazione Enpaia (a) - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura www.enpaia.it	Agrotecnici: soggetto del 10% sul reddito professionale netto (b) Agrotecnici: integrativo del 2% sul volume d'affari maternità fisso Periti agrari: soggetto del 10% sul reddito professionale netto (f) Periti agrari: integrativo del 2% sul volume d'affari incrementabile fino al 5% maternità fisso	fino a 103.055,00	Mod. GSAG/CR da inviare entro il 30/12/21 (entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale). Mod. GSPA/CR da inviare entro il 30/12/21 (entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale).	15/10/21 il saldo 2020. 15/10/21 il saldo 2020.
AVVOCATI				
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (c) www.cassaforense.it	soggettivo del 14,5% sul reddito professionale netto (n) fino a 100.700,00 soggettivo del 5% sul reddito professionale netto integrativo del 4% sul volume d'affari maternità fisso	oltre 100.700,00	Mod. 5/2021 da inviare in via telematica, entro il 30/09/21	Saldo 2020: a regime, due rate di pari importo in unica soluzione entro il 31.12.21
BIOLOGI				
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a Favore dei Biologi (r). www.enpob.it	soggettivo del 15% sul reddito professionale netto (e) fino a 103.055,00 integrativo del 4% sul volume d'affari (dal 1° luglio 2019 è passato dal 2% al 4% anche nel caso di prestazioni verso la Pubblica amministrazione). maternità fisso	fino a 103.055,00	Mod. 1/2021 da inviare entro il 30/09/21	4 rate mensili con scadenze il 15 novembre, 15 dicembre, 15 gennaio (2022), 15 febbraio (2022).
CONSULENTI DEL LAVORO				
Enpac (q) - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro www.enpac.it	soggettivo del 12% sul reddito professionale netto integrativo del 4% sul volume d'affari maternità fisso	fino a 101.699,00	Modello 17/red da inviare in via telematica, a regime, entro il 31/10/21.	31/10/21 per il saldo 2020 (ovvero in rate mensili consecutive di pari importo a partire da ottobre - 3 per per il soggetto e 5 per l'integrativo). Il contributo di maternità da 46,51 € si versa con rata di ottobre 2021.
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI				
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (q) www.cnpdc.it	soggettivo dal 12% al 100% sul reddito professionale netto (d) integrativo del 4% sul volume d'affari maternità fisso	fino a 177.850,00	Modello A/2021 da inviare in via telematica tramite il servizio SAT PCE, entro il 01/12/21	20/12/21 il saldo 2020 ovvero in 2, 3 o 4 rate di pari importo per la sola eccedenza del contributo soggettivo (ma maggiorate di interessi legali) il 20/12/21, 31/03/22, 30/06/22, 30/09/22
Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali (esperti contabili) (q). www.cassoragionieri.it	soggettivo dal 15% al 25% sul reddito professionale netto (d) integrativo del 4% sul volume d'affari maternità fisso	fino a 105.309,85	Comunicazione redditi (ex mod. A/19) da inviare in via telematica entro il 31/07/2021	16/12/21 saldo a conguaglio eccedenze 2020
FARMACISTI				
Enpaf (i) - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti www.enpaf.it	previdenziale fisso 2021 assistenziale fisso 2021 maternità fisso		Non prevista	30/06/21 I ^a rata contributi, 30/07/21 II ^a rata contributi, 31/08/21 III ^a rata contributi.
GEOMETRI				
Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti (g) www.cipog.it	soggettivo del 18% sul reddito professionale netto (p) fino a 156.800,00 soggettivo del 3,5% sul reddito professionale netto integrativo del 5% sul volume d'affari (4% nel caso di lavoro con la Pubblica amministrazione). maternità fisso	oltre 156.800,00	Modello disposto dalla Cassa da inviare telematicamente entro il 30/09/2021	30/09/21 in un'unica soluzione o in rate mensili a partire dalla stessa data: 4 maggiorate di interessi del 1%, o 10 maggiorate di interessi del 2,5%. Dalla seconda data scadenza sarà il 27. In caso di utilizzo di crediti fiscali va effettuata la compensazione tramite F24. Accise almeno 15 giorni prima della presentazione della dichiarazione
GIORNALISTI				
Inpgi (q) - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - gestione separata www.inpgi.it	soggettivo del 12% sul reddito professionale netto fino ad un reddito di 24.000 euro (oltre, il 14%) integrativo del 4% sul volume d'affari (4% nel caso di lavoro con la Pubblica amministrazione). maternità fisso	fino a 103.055,00	Mod. RED-GS/2021 da inviare in via telematica entro il 30/09/2021	entro il 31/07/21 il saldo 2020
INFERMIERI				
Enpapi (r) - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica. www.enpapi.it	soggettivo del 16% sul reddito professionale netto (l) integrativo del 4% sul volume d'affari (dal 16 maggio 2019 è passato dal 2% al 4% anche nel caso di prestazioni verso la Pubblica amministrazione). maternità fisso	fino a 103.055,00	Modello UNI/2021 da inviare unicamente per via telematica entro il 30/09/2021	10/12/21 il saldo 2020.
INGEGNERI E ARCHITETTI				
Inarcassa (q) - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti www.inarcassa.it	soggettivo del 14,5% sul reddito professionale netto (m) integrativo del 4% sul volume d'affari maternità fisso	fino a 125.000,00	Modello DICH/2021 da inviare per via telematica entro il 02/11/2021	31/12/21 il saldo 2020 ovvero in 3 rate scadenza marzo, luglio e novembre dell'anno successivo maggiorate di interessi dell'1,5%.
MEDICI E ODONTOIATRI				
Enpam (q) - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri www.enpam.it	Contributo fisso quota A in base all'età Contributo quota B del 19,5% sul reddito professionale netto Contributo quota B del 1% sul reddito professionale netto maternità fisso	fino a 103.055,00 (e) oltre a 103.055,00 (e)	Modello D/2020 per la quota B da inviare entro il 15/09/2021, data eccezionalmente prorogata	Prorogati al 31/05/21 la quota A o in 4 rate il 31/05/21, il 31/07/21, il 30/09/21 e il 30/11/21; 31/10/20 il saldo 2020 della quota B (ovvero in 2 rate senza interessi 31/10/21 e 31/12/21 o in 5 rate 31/10/21, 31/12/21, 28/02/22, 30/04/22 e 30/06/22 le rate che scadono nel 2022 sono maggiorate del interesse legale).
NOTAI				
Cassa Nazionale del Notariato (q). www.cassanotariato.it	Sul valore del repertorio notarile del mese precedente, il 22% per gli atti di valore negoziale inferiore a 37.000 euro e il 42% per tutti gli altri atti maternità fisso		Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
PERITI INDUSTRIALI				
Eppi (r) - Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati www.eppi.it	soggettivo del 18% sul reddito professionale netto (f) integrativo del 5% sul volume d'affari (dal 25 febbraio 2019 è passato dal 2% al 5% anche nel caso di lavoro con la Pubblica amministrazione). maternità fisso	fino a 103.055,00	Mod. EPPI 03/2020 da inviare in via telematica entro il 30/09/21 (prorogato al 31/10)	31/10/21 il saldo 2020 del contributo integrativo e di maternità. 16/11/21 il saldo 2020 del contributo soggettivo.
PSICOLOGI				
Enpap (r) - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi. www.enpap.it	soggettivo del 10% sul reddito professionale netto (g) integrativo del 2% sul volume d'affari maternità fisso	fino a 103.055,00	Modello redditi da inviare in via telematica entro il 01/10/21	01/10/2021 il saldo 2020.
VETERINARI				
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (q) www.enpav.it	soggettivo dal 15,5% sul reddito professionale netto (h) integrativo del 3% sul reddito professionale netto integrativo del 2% sul volume d'affari maternità fisso	fino a 95.150,00 oltre a 95.150,00	Mod. 1/2021 da inviare in via telematica il 30/11/21	28/02/22 il saldo 2020

(a) Gli iscritti possono versare un'aliquota superiore al soggettivo indicato, optando tra le seguenti aliquote contributive: 12%, 14%, 16%, 18% o aliquota massima della gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335);
(b) Gli iscritti possono versare un'aliquota superiore al soggettivo indicato, optando tra le seguenti aliquote contributive: 12%, 14%, 16%, 18%, 20%, 22%, 24% e 26%; (c) Gli iscritti possono versare un'aliquota superiore al soggettivo indicato, a scelta fino al 20%; (d) A scelta del professionista; (e) La quota B è dovuta solo se il reddito professionale netto annuo supera 4.308,41 euro per gli ultraquarantenni e 7.956,87 euro per gli ultratragantenni; (f) Gli iscritti possono versare un'aliquota superiore al soggettivo indicato, optando tra le aliquote contributive dal 18% al 26%; (g) Gli iscritti possono versare un'aliquota superiore al soggettivo indicato, incrementando da un punto percentuale fino all'aliquota massima del 30%; (h) Agli iscritti che aderiscono al progetto di pensione modulare, è consentito versare un'aliquota aggiuntiva che va da un minimo pari al 2% fino ad un massimo del 14%; (i) Gli iscritti possono versare un'aliquota superiore al soggettivo indicato, optando tra le aliquote contributive dal 12% al 30%; (l) Agli iscritti che lo richiedono è consentito versare un'aliquota superiore al 16%, a scelta fino al 23%; (m) Gli iscritti possono versare un'aliquota superiore al soggettivo indicato, aumentandolo a scelta tra l'1% e il 3,5%; (n) Gli iscritti possono versare un contributo modulare superiore al soggettivo indicato, in misura compresa a scelta tra l'1% e il 10%; (o) I professionisti, indicati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo nell'allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 dicembre 2012, che non hanno una propria Cassa di previdenza privata, pur essendo iscritti ad un ordine o ad un collegio riconosciuto, sono gli assistenti sociali, i tecnologi alimentari, i consulenti in proprietà industriale, le ostetriche, i tecnici di radiologia, le guide alpine; (p) È possibile versare facoltativamente una quota aggiuntiva di contributo soggettivo variabile dall'1% al 10% del reddito professionale dichiarato (fino al limite reddituale pari nel 2021 a € 156.800,00); (q) Le 12 Casse e gli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono le seguenti: agratecnici e periti agrari, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, esperti contabili, ragionieri, farmacisti, geometri, giornalisti, ingegneri e architetti, notai e veterinari; (r) Le 5 Casse disciplinate dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono le seguenti: attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali, biologi, infermieri, giornalisti, assistenti sanitari e vigiliatrici d'infanzia, periti industriali e psicologi.

Adecco

Il Pnrr traina l'occupazione,
attesi 700mila nuovi posti —p.20

Il Pnrr traina l'occupazione, attesi 700mila nuovi posti entro il 2026: bene le donne

Lavoro

Il Libro bianco di The Adecco Group stima gli effetti del Piano sull'occupazione

In aumento di 38omila unità le lavoratrici e di 81mila i giovani

Cristina Casadei

Nel triennio 2024-2026 avremo 500mila tra donne e giovani in più al lavoro. Se, secondo le previsioni del Mef, i fondi del Pnrr avranno un effetto positivo sull'occupazione pari al 3,2%, rispetto all'andamento dell'occupazione in assenza di tali investimenti, questo significa che in termini assoluti parliamo di circa 733mila unità. A trainare questa crescita sarà chi è oggi più penalizzato. L'incremento occupazionale delle donne sarà infatti di 380mila unità, mentre quello dei giovani di 81mila. Il "Libro bianco" di The Adecco group, diffuso ieri, fa una stima degli effetti che le sei missioni del Pnrr potrebbero produrre sul mercato del lavoro e sull'aggiornamento delle competenze. «Gli unici strumenti per provare a correre alla stessa velocità delle trasformazioni in atto sono le attività di upskilling e reskilling - sostiene l'ad della società, Andrea Malacrida -. Per capitalizzare al meglio gli investimenti del Pnrr servono risposte alle esigenze del mercato e dei settori più ricettivi».

Le ricerche oggi

In questo particolare momento storico, i dati dell'agenzia del lavoro, che prevede di chiudere il 2021 con una crescita a 2 cifre, ci dicono che l'estate e la ripartenza hanno generato una crescita importante delle richieste di lavoro. Sono infatti il 67% in più gli annunci di lavoro pubblicati rispetto al 2020 e il 43% in più rispetto al 2019. Nel 2021 i profili che crescono maggiormente sono tutti quelli legati alla ristorazione e alle cerimonie: dai cuochi ai fotografi ai camerieri le ricerche sono triplicate. Lo stesso dicasi per gli esperti HR e dello sviluppo della carriera. Crescono invece di due volte e mezzo le professioni legate ai trasporti e quindi corrieri e autisti, mentre sono più che raddoppiate quelle legate a meccanica, chimica e tessile. Calano invece le ricerche di babysitter, infermieri e addetti al rispetto delle normative anti Covid.

... e in futuro

Se i due pilastri delle azioni contenute nel Pnrr sono la trasformazione digitale e la sostenibilità, allora «sarà necessario creare competenze per il mondo del digitale», oltre che «per i business più tradizionali che dovranno affrontare processi di trasformazione», è l'opinione di Malacrida che ritiene che nella riforma delle politiche attive «le agenzie del lavoro debbano avere un ruolo attivo nella creazione di nuovi modelli fondati su partnership tra pubblico e privato». Per dare un'idea del bacino di lavoratori che abbraccia The Adecco group, ieri, erano circa 55mila i lavoratori gestiti. Di questi la metà sono in staff leasing, mentre gli altri sono a tempo determinato. «Sia in un caso che nell'altro ci occupiamo in maniera continua della formazione delle persone, in modo da favorirne l'occupabilità. Ogni anno spendiamo mediamente 25 milioni di euro per la loro forma-

zione», aggiunge il manager.

Le azioni

Dopo aver interrogato un campione significativo di cittadini, The Adecco group afferma che il 45% degli italiani ritiene che il Governo presieduto da Mario Draghi è il più adatto a gestire le riforme del Pnrr. Il 38% considera la formazione e le politiche attive priorità su cui lavorare, mentre il 21% ritiene servano più risorse da destinare ai centri per l'impiego e l'11% punta sulla riduzione del gender gap. Su questi temi, per raggiungere gli obiettivi diventa fondamentale, come detto, la partnership pubblico-privato, così come l'orientamento delle persone alla formazione e al mercato del lavoro. Le azioni possono essere molteplici, una di quelle messe in atto da The Adecco group è la creazione di uno spazio fisico a Milano, chiamato Phyd, dove chi entra, dopo essersi registrato, può misurare il proprio indice di occupabilità e quindi capire cosa fare per colmare i propri gap. «È uno strumento che serve a creare consapevolezza e a intervenire da parte degli stessi candidati», osserva Malacrida. Con riferimento in particolare ai giovani, l'auspicio è che le risorse del Piano destinate alla formazione professionale possano contribuire a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e a rilanciare gli Its. «The Adecco group è socio fondatore di un Its a Lanciano e ha partnership con altre 8 Fondazioni, oltre ad essere nel network di circa 30 realtà - spiega Malacrida -. L'obiettivo che ci siamo dati nel breve termine è di creare almeno un nuovo corso in ogni regione. Le percentuali di occupazione dei ragazzi sono superiori all'85% e anche le famiglie devono considerare questa come una delle strade maestre per far entrare i figli nel mercato del lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

-5%

EXPORT DI AGOSTO

Ad agosto si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un calo congiunturale per le esportazioni (-5,0%) e un aumento per le

importazioni (+6,5%). Su base annua l'export aumenta del 15,7%. L'aumento, generalizzato, è particolarmente elevato per l'energia (+80,6%).



L'ad Malacrida: «Necessario creare competenze digitali ma anche nei business più tradizionali»



Commercialisti, elezioni rimandate in attesa della pronuncia del Tar

Professioni

Stop cautelare del Tar Lazio
Il Consiglio di Stato:
ricorso inammissibile

Federica Micardi

Confermato lo stop alle elezioni degli Ordini territoriali dei commercialisti, che si sarebbero dovute svolgere l'11 e il 12 ottobre. Il ricorso d'urgenza al Consiglio di Stato, terza sezione, presentato dal Consiglio nazionale dei commercialisti è stato giudicato "inammissibile" perché la fattispecie non rientra nei casi eccezionali in cui il bene della vita - in caso di proroga del voto - sia irrimediabilmente e totalmente perduto.

La sospensione è stata decisa dal Tar Lazio, con un decreto pubblicato venerdì sera, su richiesta del commercialista Felice Ruscetta, già presidente dell'Ordine di Chieti e per due volte componente del consiglio nazionale. E ora il Consiglio di Stato dice di aspettare la decisione del Tar, che il 12 ottobre ha già previsto la trattazione collegiale alla camera di consiglio. Il ricorso è stato presentato perché, secondo Ruscetta, il Consiglio nazionale non è stato prorogato con una norma, come invece accaduto per gli Ordini locali, e perciò trascorsi 45 giorni dalla sua naturale scadenza (15 febbraio 2021) è decaduto naturalmente, in base agli articoli 3 e 6 del Dl 293/94. Nella memoria che gli avvocati del Consiglio nazionale hanno inviato al Tar venerdì 25 sera, si fa presente che il Dl

293/94 non è applicabile al Consiglio nazionale perché quel decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici, circostanza che non si verifica nelle elezioni degli organi di categoria. Nella memoria si sottolinea anche il fatto che il ricorso è stato notificato il 30 luglio ma depositato il 7 settembre, rendendo di fatto impossibile una sua trattazione prima della data delle elezioni.

Intanto il Consiglio nazionale, attraverso l'informativa 94, ha sospeso il voto. Ovviamente questa so-



Il voto è sospeso almeno fino al 12 ottobre, quando è fissata la trattazione collegiale del Tar

sensione si ripercuoterà anche sulle elezioni del Consiglio nazionale, previste per il 13 gennaio, ma destinate a slittare.

Per sapere cosa accadrà bisognerà aspettare, esiste però la possibilità del commissariamento, qualora il Tar dovesse stabilire che il Consiglio nazionale è decaduto. Una decisione che darebbe il via ad un effetto domino, con implicazioni ancora non prevedibili, perché tutte le azioni messe in campo dalla fine di aprile ad oggi sarebbero affette da nullità. In questo scenario ancora tutto da definire il 6 e il 7 ottobre dovrebbero svolgersi a Roma gli Stati generali della professione. Date le circostanze il condizionale è d'obbligo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'Agenzia delle entrate è intervenuta sulle procedure di autorizzazione

Più tempo per asseverare

Sisma bonus acquisti, porte aperte fino al rogito

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nel caso in cui l'immobile, oggetto di interventi antisismici, sia destinatario del "sismabonus acquisti" con detrazione maggiorata al 110%, in quanto il comune in cui è situato l'immobile oggetto degli interventi è passato da zona sismica 4 a zona sismica 3 successivamente all'avvio delle procedure autorizzatorie dei lavori, l'asseverazione preventiva potrà essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile. Così l'Agenzia delle entrate con risposta a interpello 624/2021.

L'istante chiede chiarimenti in merito evidenziando che in data 30/03/2021 è stata accettata una sua proposta di acquisto per una unità immobiliare a destinazione abitativa, ancora in costruzione, da parte dell'impresa edile; il permesso a costruire rilasciato dal comune territorialmente competente evidenzia che si tratta di una realizzazione di un nuovo complesso re-

sidenziale plurifamiliare mediante demolizione di fabbricati esistenti e ricostruzione con ampliamento. A tal fine, il contribuente indica la successione temporale dei vari adempimenti, a partire dal rilascio del permesso a costruire fino alla data di sottoscrizione del rogito a cura del notaio evidenziando, però, che con una specifica delibera della regione, in attuazione dell'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche, ha qualificato la zona sismica, in cui sorge l'unità immobiliare oggetto dell'istanza, in classe 3 dalla precedente classe 4. In relazione a tale passaggio, il contribuente fa presente che in seguito agli interventi da eseguirsi l'unità immobiliare otterrà una riduzione del rischio sismico, che l'asseverazione (allegato B) di cui al dm 58/2017 è stata depositata nel corso del mese di aprile 2021 e che gli ulteriori allegati, quali l'attestazione del direttore dei lavori (allegato B1) e del collaudatore statico (allegato B2) saranno depositati entro la fine del mese corrente

(settembre 2021).

Di conseguenza, tenendo conto della variazione di classe avvenuta in corso d'opera e degli adempimenti sviluppati, il contribuente ritiene di poter fruire della detrazione maggiorata del 110% come super sismabonus acquisti. Si ricorda, innanzitutto, che la citata agevolazione prevede, ai sensi del comma 1-septies dell'art. 16 del dl 63/2013, una detrazione Irpef e/o Ires a favore all'acquirente di singole unità immobiliari situate in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3519 del 2006 che siano stati oggetto interamente di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all'alienazione dell'unità immobiliare entro trenta mesi dalla data di termine dei lavori; il termine entro cui effettuare il rogi-

to è stato esteso da diciotto a trenta mesi dal comma 10-quarter dell'art. 119 del dl 34/2020, inserito dalla lett. c), comma 1 dell'art. 33-bis del dl 77/2021, che a sua volta ha modificato il comma 1-septies richiamato. L'Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato tutte le norme di riferimento, precisa che, anche ai fini della fruibilità di questo bonus, nel caso in cui le imprese non abbiano tempestivamente presentato la citata asseverazione (allegato B) con i relativi allegati, agli acquirenti delle unità immobiliari non spetta la relativa detrazione, di cui al citato comma 1-septies dell'art. 16 del dl 63/2013. Per l'Agenzia delle entrate l'asseverazione può essere presentata dall'impresa a partire dalla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica.



© Riproduzione riservata

